## ALLEGATO A (articoli 4 e 5) Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità

| A1: progetti sottoposti a via   | AUTORITÀ<br>COMPETEN<br>TE<br>V.I.A. |
|---|--------------------------------------|
| a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.   | Regione                              |
| b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. | Regione                              |
| c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;  | Regione                              |
| c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;                  | Regione                              |
| d) Impianti industriali destinati:  |                                      |
| - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;   | Provincia                            |
| - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di<br>produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.   |                                      |
| e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:    |                                      |
| - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);  |                                      |
| - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);  |                                      |
| - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);   | Provincia                            |
| - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;   |                                      |
| - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base<br>mediante procedimento chimico o biologico;   |                                      |
| - per la fabbricazione di esplosivi.  |                                      |
| f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.   | Provincia                            |
| g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.   | Provincia                            |
| h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m <sup>3</sup> .                    | Provincia                            |
| i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.   | Provincia                            |
| l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500   | Regione                              |

| metri.   |  |            |
|--|--|------------|
| m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  | Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9); | Regione    |
|  | Discariche per rifiuti urbani<br>pericolosi (operazioni D1 e<br>D5) e impianti di trattamento<br>di rifiuti urbani pericolosi<br>(operazione D9);  | Provincia: |
| n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.           | Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);  | Regione    |
|  | Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;   | Provincia  |
| o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  | Regione    |

|   | Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);   | Provincia |
|---|--|-----------|
| p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³. | discariche di rifiuti urbani<br>non pericolosi con capacità<br>complessiva superiore a<br>100.000 m3 (operazioni di<br>cui all'allegato B, lettere D1<br>e D5, della parte quarta del<br>decreto legislativo 3 aprile<br>2006, n. 152);  | Provincia |
|   | discariche di rifiuti speciali<br>non pericolosi (operazioni di<br>cui all'allegato B, lettere D1<br>e D5, della parte quarta del<br>decreto legislativo n.<br>152/2006);  | Regione   |
|   | discariche per inerti con<br>capacità complessiva<br>superiore a 100.000 m3;   | Provincia |
| q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).  | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa; | Regione   |

|   | Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa; | Provincia |
|---|--|-----------|
| r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.   | Se gestiti da imprese private,<br>per conto proprio, annessi<br>agli insediamenti produttivi<br>per il trattamento dei reflui<br>liquidi ivi prodotti;   | Provincia |
|   | In tutti gli altri casi  | Regione   |
| s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.  |  | Regione   |
| t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. |  | Regione   |
| u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.  |  | Regione   |
| v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.  |  | Regione   |
| z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km  |  | Provincia |

| aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).   | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); | Regione  |
|---|--|--|
|   | Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);   | Provincia  |
| ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m <sup>3</sup> .   |  | Regione  |
| ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:  - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;  - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o  - 900 posti per scrofe.  |  | Provincia  |
| ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da<br>minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie<br>attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.  |  | Provincia  |
| ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.  |  | Regione  |
| af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. |  | Regione  |
| af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato  |  | Regione  |
| af-ter) grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012  |  | Provincia  |
| ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.   |  | Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione |

| A2: progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità  | ENTE COMPETENT E alla verifica di assoggettabi |
|---|--|
| 1. Agricoltura  | - Intu   |
| a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-<br>naturali o naturali per la loro coltivazione agraria<br>intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;   | Provincia                                      |
| b) iniziale forestazione di una superficie superiore a<br>20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di<br>altri usi del suolo di una superficie superiore a 5<br>ettari;  | Provincia                                      |
| c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; | Provincia                                      |
| d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;   | Provincia                                      |
| e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;   | Provincia                                      |
| f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.  | Provincia                                      |
| 2. Industria energetica ed estrattiva   |  |
| a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;   | Regione  |
| b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;  | Regione  |
| c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;   | Regione  |
| d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;  | Provincia                                      |
| e) impianti industriali per la produzione di energia<br>mediante lo sfruttamento del vento con potenza<br>complessiva superiore a 1 MW;   | Regione  |
| f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture<br>per il trasporto di flussi di CO <sub>2</sub> ai fini dello<br>stoccaggio geologico superiori a 20 km  | Provincia                                      |
| g) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;  | Regione  |
| h) agglomerazione industriale di carbon fossile e<br>lignite;   | Regione  |

| i) impianti di superficie dell'industria di estrazione di<br>carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti   | Regione   |  |
|--|-----------|--|
| m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW. | Regione   |  |
| n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.  | Regione   |  |
| n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.   | Regione   |  |
| 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti<br>minerali  |           |  |
| a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;   | Provincia |  |
| b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione<br>primaria o secondaria) compresa la relativa colata<br>continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate<br>all'ora;   | Provincia |  |
| c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:  |           |  |
| - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,  |           |  |
| - forgiatura con magli la cui energia di impatto<br>supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza<br>calorifera è superiore a 20 MW;   | Provincia |  |
| <ul> <li>applicazione di strati protettivi di metallo fuso con<br/>una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate<br/>di acciaio grezzo all'ora;</li> </ul>  |           |  |
| d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di<br>produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;  | Provincia |  |
| e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,<br>compresi i prodotti di recupero (affinazione,<br>formatura in fonderia) con una capacità di fusione<br>superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o<br>a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;  | Provincia |  |
| f) impianti per il trattamento di superficie di metalli<br>e materia plastiche mediante processi elettrolitici o<br>chimici qualora le vasche destinate al trattamento<br>abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup> ;  | Provincia |  |
| g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;   | Provincia |  |
| h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;   | Provincia |  |
| i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;  | Provincia |  |
| l) cokerie (distillazione a secco di carbone);   | Regione   |  |
| m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante   | Provincia |  |

| cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;   |           |
|--|-----------|
| n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;  | Provincia |
| o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli<br>destinati alla produzione di fibre di vetro, con<br>capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;  | Provincia |
| p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. | Provincia |
| 4. Industria dei prodotti alimentari   |           |
| a) impianti per il trattamento e la trasformazione di<br>materie prime animali (diverse dal latte) con una<br>capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75<br>tonnellate al giorno;   | Provincia |
| b) impianti per il trattamento e la trasformazione di<br>materie prime vegetali con una capacità di<br>produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al<br>giorno su base trimestrale;   | Provincia |
| c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-<br>caseari con capacità di lavorazione superiore a 200<br>tonnellate al giorno su base annua;   | Provincia |
| d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;   | Provincia |
| e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi<br>che superino 50.000 m3 di volume;  | Provincia |
| f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;   | Provincia |
| g) impianti per la produzione di farina di pesce o di<br>olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a<br>50.000 q/anno di prodotto lavorato;  | Provincia |
| h) molitura dei cereali, industria dei prodotti<br>amidacei, industria dei prodotti alimentari per<br>zootecnia che superino 5.000 m² di superficie<br>impegnata o 50.000 m³ di volume;  | Provincia |
| i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti<br>con capacità di produzione o raffinazione superiore a<br>10.000 t/giorno di barbabietole   | Provincia |
| 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno,<br>della carta   |           |
| a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,<br>pannelli di particelle e compensati, di capacità<br>superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;  | Provincia |
| b) impianti per la produzione e la lavorazione di<br>cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità<br>superiore a 50 tonnellate al giorno;   | Provincia |
| c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il<br>lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la<br>tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di<br>trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;   | Provincia |

| d) impianti per la concia del cuoio e del pellame<br>qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto<br>finito al giorno.   | Provincia |
|--|-----------|
| 6. Industria della gomma e delle materie plastiche   |           |
| a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di<br>elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di<br>materie prime lavorate.   | Provincia |
| 7. Progetti di infrastrutture  |           |
| a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive<br>con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;   | Provincia |
| b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;  | Provincia |
| b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane<br>all'interno di aree urbane esistenti che interessano<br>superfici superiori a 10 ettari;  | Provincia |
| b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012; | Provincia |
| b3) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori<br>a 500 posti auto;  | Provincia |
| c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;   | Provincia |
| d) derivazione di acque superficiali ed opere<br>connesse che prevedano derivazioni superiori a 200<br>litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano<br>derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le<br>trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di<br>acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;  | Regione   |
| e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;  | Regione   |
| f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e<br>lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;  | Regione   |
| g) strade extraurbane secondarie;  | Provincia |
| h) costruzioni di strade di scorrimento in area<br>urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più<br>corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana,<br>superiore a 1500 metri;   | Provincia |
| i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;   | Regione   |
| l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e<br>metropolitane), funicolari o linee simili di tipo<br>particolare, esclusivamente o principalmente adibite<br>al trasporto di passeggeri  | Provincia |
| m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km   | Provincia |
| n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e<br>lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante<br>la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa<br>del mare;  | Regione   |
| o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi  | Regione   |

| d'acqua;   |  |           |
|--|--|-----------|
| p) aeroporti;  |  | Regione   |
| q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;   |  | Regione   |
| r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); | Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); | Regione   |
|  | Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);   | Provincia |
| s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);   | <u> </u>   | Regione   |

| t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa; | Regione   |
|--|--|-----------|
|  | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;                           | Provincia |
| u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);   | medeerma impress,  | Provincia |
| v) impianti di depurazione delle acque con<br>potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;  | Se gestiti da imprese<br>private, per conto proprio,<br>annessi agli insediamenti<br>produttivi per il<br>trattamento dei reflui<br>liquidi ivi prodotti;  | Provincia |
|  | In tutti gli altri casi  | Regione   |
| z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia<br>elettrica, non facenti parte della rete elettrica di<br>trasmissione nazionale, con tensione nominale<br>superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza<br>superiore a 3 km  |  | Provincia |

| z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;  | Regione   |
|---|--|-----------|
|   | Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa; | Provincia |
| z.a1) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi,<br>mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da<br>R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3<br>aprile 2006, n. 152.   |  | Provincia |
| z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   | Regione   |
| 8. Altri progetti   | Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   | Provincia |

| a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati; | Regione  |
|--|--|
| b) piste permanenti per corse e prove di automobili,<br>motociclette ed altri veicoli a motore;  | Provincia  |
| c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di<br>rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie<br>superiore a 1 ettaro;  | Provincia  |
| d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;  | Provincia  |
| e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;  | Provincia  |
| f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;  | Provincia  |
| g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m <sup>3</sup> ;   | Provincia  |
| h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;   | Regione  |
| i) cave e torbiere;  | Regione  |
| l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione<br>di prodotti chimici per una capacità superiore a<br>10.000 t/anno di materie prime lavorate;   | Provincia  |
| m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;  | Provincia  |
| n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti<br>dagli impianti di trattamento delle acque reflue<br>urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;  | Regione  |
| o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;  | Regione  |
| p) stabilimenti di squartamento con capacità di<br>produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;   | Provincia  |
| q) terreni da campeggio e caravaning a carattere<br>permanente con capacità superiore a 300 posti<br>roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;  | Regione  |
| r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;   | Regione  |
| s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.  | Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione |
| t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).                                   | Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto              |

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016)

|  | oggetto di |
|--|------------|
|  | modifica o |
|  | estensione |

## ALLEGATO B (articoli 4 e 5) Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale

|  | AUTORITÀ<br>COMPETENTE<br>A.I.A. |
|--|----------------------------------|
| 1. Attività energetiche.   |                                  |
| 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW   | Regione                          |
| 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas   | Regione                          |
| 1.3. Produzione di coke  | Regione                          |
| 1.4. Gassificazione o liquefazione di:     a) carbone;     b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.  | Regione                          |
| 1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.     | Regione                          |
| 2. Produzione e trasformazione dei metalli.  |                                  |
| 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati  | Provincia                        |
| 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora  | Provincia                        |
| 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.   | Provincia                        |
| 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.  | Provincia                        |
| 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; | Provincia                        |
| 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup> .  | Provincia                        |
| 3. Industria dei prodotti minerali.  |                                  |
| 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.                | Provincia                        |
| 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto  | Provincia                        |
| 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno  | Provincia                        |

| 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno  3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.  Provincia  |  |
|--|--|
| 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di Provincia  |  |
|  |  |
| I produzione di oltre 75 Nio ai giorno   |  |
| productions at other 15 mg at giving.  |  |
| 4. Industria chimica.  |  |
| 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:   |  |
| a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,   |  |
| esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;  |  |
| c) idrocarburi solforati;  |  |
| d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,  |  |
| nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi;  Provincia   |  |
| f) idrocarburi alogenati;  |  |
| g) composti organometallici;   |  |
| h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);  |  |
| i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti;   |  |
| m) tensioattivi e agenti di superficie.  |  |
| 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:   |  |
| a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,  |  |
| bicloruro di carbonile;  |  |
| b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido  |  |
| cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;  Provincia   |  |
| c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;<br>d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato  |  |
| di sodio, perborato, nitrato d'argento;  |  |
| e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio,  |  |
| silicio, carburo di silicio.  4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti   |  |
| semplici o composti)   |  |
| 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi Provincia   |  |
| 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi Provincia  |  |
| 4.6. Fabbricazione di esplosivi Provincia  |  |
| 5. Gestione dei rifiuti.   |  |
| 5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che   |  |
| comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:  |  |
| a) trattamento biologico (R3, R5);<br>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a  |  |
| e di recupero del punto 5.2 (R12);   |  |
| d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di  |  |
| recupero del punto 5.2 (R12);<br>e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);  |  |
| f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti   |  |
| metallici (R5);  |  |
| g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);  |  |
| h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7);<br>i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8);  |  |
| j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);  |  |
| 5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che  |  |
| Leomporti il ricorgo ad una o nui delle geguenti attività.   |  |
| comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:  |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2);<br>b) trattamento fisico-chimico (D9);  |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2);<br>b) trattamento fisico-chimico (D9);<br>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto  |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2);<br>b) trattamento fisico-chimico (D9);<br>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto<br>5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13);  |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto   |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).   |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento   |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:   |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;  Regione   |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.  5.3.a.  Regione  |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.  5.3.a. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al  |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.  5.3.a. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le |  |
| a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).  5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.  5.3.a. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al  |  |

| 2) trattamento fisico-chimico (D9);  |           |
|--|-----------|
| 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13);<br>4) trattamento di scorie e ceneri (D9);       |           |
| 5) trattamento di scorie e ceneri (D9); 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di                     |           |
| apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti   |           |
| (D13).   |           |
| 5.3.b La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una  |           |
| capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle   |           |
| seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane,   |           |
| disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e  |           |
| ss.mm.ii.:   |           |
| 1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5);   |           |
| 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13,   |           |
| R12);  | Regione   |
| 3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5);  |           |
| 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di   |           |
| apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti   |           |
| (Ř12, D13).  |           |
| Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione   |           |
| anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.   |           |
|  |           |
| 5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al   |           |
| giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le   |           |
| attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1   |           |
| dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:   |           |
| 1) trattamento biologico (R3, R5);   |           |
| 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (R12);  | Provincia |
| 3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);<br>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di              |           |
| apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti   |           |
| (R4).  |           |
| (K4).  |           |
| Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione   |           |
| anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.   |           |
| 5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con  |           |
| una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti  | Regione   |
| inerti.  |           |
| 5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con   |           |
| una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti  | Provincia |
| inerti.  |           |
| 5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e  |           |
| 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1b, 5.2, 5.4a e 5.6 con una   | Regione   |
| capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.     | _         |
| 5.5. b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a   |           |
| e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4b con una capacità   |           |
| totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel  | Provincia |
| luogo in cui sono generati i rifiuti.  |           |
| 5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore  |           |
| a 50 Mg.   | Regione   |
| w  |           |
| 6. Altre attività.   |           |
| 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:  |           |
| a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;   |           |
| b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;   | Danesi '  |
| c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli   | Provincia |
| OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore  |           |
| a 600 m <sup>3</sup> al giorno.  |           |
| 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o  |           |
| tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al  | Provincia |
| giorno.  |           |
| 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di  | Provincia |
| prodotto finito.   |           |
| 6.4.   | Provincia |
| a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre   |           |
| 50 Mg al giorno;   |           |
| b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e  |           |
| trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia  |           |
| trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di  |           |
| prodotti alimentari o mangimi da:  |           |
| 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; |           |
| THEORIES OF BLOGOTH THEIR OF DILE AT MIN 31 OLDERA.  |           |
| 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di  |           |

| oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; |                |
|---|----------------|
|   |                |
| 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando,  |                |
| detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la  |                |
| capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;  |                |
| - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure   |                |
| - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi  |                |
| L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.  |                |
| c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di  |                |
| latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).  |                |
| 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una  | Provincia (18) |
| capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.   |                |
| 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:   |                |
| a) con più di 40000 posti pollame;  | Provincia      |
| b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o  |                |
| c) con più di 750 posti scrofe.   |                |
| 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  |                |
| organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,   | Provincia      |
| impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di  | 11071110111    |
| consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.  |                |
| 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante  | Provincia      |
| combustione o grafitizzazione.  | 1101111011     |
| 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente   |                |
| Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14  | Regione        |
| <u>settembre 2011, n. 162</u> .   |                |
| 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una  |                |
| capacità di produzione superiore a 75 m <sup>3</sup> al giorno eccetto il trattamento   | Provincia      |
| esclusivamente contro l'azzurratura.  | 1 TOVINCIA     |
| esclusivamente contro razzurratura.   |                |
| 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte   |                |
| dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da   | Regione        |
| un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.  | Regione        |
| an installazione in car e svoita una delle attività di car ai presente Allegato.  |                |